

Commercialisti e revisori legali

CON il recepimento della direttiva 2006/43/CE ad opera del D.Lgs. 39/2010 è stata finalmente introdotta in Italia la professione di "Revisore Legale". Un approccio intellettualmente onesto al provvedimento non può che riconoscere la portata sovranazionale della norma. Non è un mistero che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti abbia sempre sostenuto come il Revisore non rappresenti una professione bensì una "funzione" dell'attività del commercialista, tesi che poteva forse reggere prima della promulgazione del D.Lgs. 39/2010 ma che, dopo la sua entrata in vigore, appare destituita da ogni fondamento. Basti infatti rammentare che l'art. 2 del D.Lgs. 39/2010 titola "Abilitazione all'esercizio della revisione legale": qualifica inequivocabile di attività professionale riservata; e ancora che "le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Ue, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, possono essere iscritti nel Registro". Non altrettanto possono fare coloro che, pur essendo in possesso di titoli accademici equipolenti alla laurea, non sono abilitati alla "professione di revisore legale": il commercialista o l'esperto contabile che non sia iscritto anche al Registro, non può svolgere l'attività di revisione legale. Norme cogenti che dimostrano come l'unica vera professione riconosciuta a livello europeo sia quella di Revisore legale e non certo quella di dottore commercialista. Ed è proprio tale evidenza che dà oggi ancor più forza all'Istituto Nazionale Revisori Legali nel richiedere quelle attribuzioni che, *manu militari*, sono state tolte al Revisore prima del recepimento della direttiva in commento. Tra le più importanti, si richiamano la rappresentanza tributaria, l'apposizione del visto di conformità e l'incarico di Conciliatore.

Gianluigi Bertolli, Segretario
Generale Inlr